

### Foglio Informativo

#### Finanziamento bullet e cessione crediti di imposta derivanti dagli incentivi per l'efficienza energetica (Superbonus 110%, Ecobonus, Sisma bonus) e altri bonus fiscali edilizi

Foglio Informativo relativo alla Cessione credito di imposta pro-soluto – Superbonus e altri bonus edilizi e Finanziamento dedicato a Medio Termine, eventualmente assistito dal Fondo di Garanzia PMI (Ex L. 662/96), - finanziamento erogato da MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A., Società con socio unico Invitalia S.p.A. soggetta all'attività di direzione e coordinamento di quest'ultima.

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A. (di seguito anche "Banca"), Società con socio unico Invitalia S.p.A., soggetta all'attività di direzione e coordinamento di quest'ultima, codice ABI 10680.7, società per azioni con sede legale in Roma, viale America n. 351, numero di iscrizione all'Albo delle Banche 74762.60 e capogruppo del gruppo bancario Mediocredito Centrale, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari presso la Banca d'Italia con codice ABI 10680, capitale sociale Euro 204.508.690,00 interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle imprese di Roma e codice fiscale 00594040586, partita IVA 00915101000, numero REA RM175628, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art. 62, comma1 del D.lgs. n. 23 luglio 1996, n.415, sito internet: [www.mcc.it](http://www.mcc.it). Tel: 06 47911, e-mail: [pmi@mcc.it](mailto:pmi@mcc.it).

#### Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede

**Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere alcun costo od onere al soggetto incaricato dell'offerta fuori sede**

Nome e Cognome/Ragione sociale \_\_\_\_\_

Qualifica: \_\_\_\_\_

Indirizzo: \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Iscrizione ad Albo/Elenco \_\_\_\_\_

Numero delibera iscrizione \_\_\_\_\_

## DESCRIZIONE DELL'AGEVOLAZIONE FISCALE

Il Superbonus 110% ("Superbonus") è un'agevolazione fiscale sotto forma di credito d'imposta, a seguito di specifici interventi di ristrutturazione su immobili residenziali, disciplinata dagli art. 119- 121 del D.L. n. 34/2020 convertito in legge n. 77/2020 così detto "Decreto Rilancio" e dalle successive modifiche introdotte dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 dal comma 66 al 75 (Legge di bilancio 2021).

Nello specifico, l'art. 121 del Decreto Rilancio ha disciplinato l'utilizzo di questa tipologia di bonus, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, secondo due differenti modalità:

- mediante "sconto in fattura" operato dall'esecutore dei lavori, con conseguente passaggio della titolarità del credito in capo a quest'ultimo, che ne potrà usufruire con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale la detrazione sarebbe stata utilizzata dal beneficiario;

- mediante "cessione diretta" del credito maturato a terzi, ivi compresi banche e intermediari finanziari.

In entrambi i casi, il soggetto titolare del credito d'imposta può cedere il credito d'imposta a sua volta a terzi.

Le disposizioni relative al Superbonus si affiancano a quelle esistenti relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio ex art. 16bis del D.P.R. 917/1986 (TUIR), di riqualificazione energetica degli edifici di cui all'articolo 14 del D.L. 63/2013, antisismici di cui all'articolo 16 del D.L. 63/2013, di recupero e restauro delle facciate degli edifici esistenti di cui all'articolo 1, commi 219 e 220 della Legge 160/2019; anche per tali interventi, che danno luogo a detrazioni in misura diversa rispetto al Superbonus, è sempre possibile procedere alla cessione del credito d'imposta.

I tempi di utilizzo diretto della detrazione da parte del soggetto beneficiario dell'agevolazione (condominio, persona fisica etc.) dipendono dalla tipologia dei lavori effettuati:

- per i Superbonus al 110%, ai sensi dell'art. 119 del Decreto Rilancio: avverrà in 5 quote annuali;
- per gli interventi cd. Sismabonus ex DL 63/2013, convertito in legge 90/2013, (effettuati non in connessione con gli interventi Superbonus): avverrà in 5 quote annuali;
- per i Bonus disciplinati dal DL n. 63/2013, convertito in legge 90/2013, e dalla Legge n. 160/2019 (Ecobonus, Bonus ristrutturazione e Bonus Facciate): avverrà in 10 quote annuali.

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotto si distingue in due linee di intervento distinte a seconda delle necessità dell'Imprese (di seguito anche "cliente"):

### Linea di intervento A

- **finanziamento bullet a medio termine** finalizzato all'anticipazione della liquidità necessaria per eseguire i lavori correlati a Superbonus, Ecobonus, Sismabonus e agli altri bonus edilizi;
- **cessione del credito di imposta** generato dallo "sconto in fattura" per l'estinzione del debito.

### Linea di intervento B

- **sola cessione del credito di imposta** (senza anticipazione), generato dallo "sconto in fattura" per interventi riferiti al Superbonus, Ecobonus, Sismabonus.

### **Finanziamento a medio termine con rimborso bullet**

L'operazione consiste in un finanziamento ordinario a medio termine con durata pari a 19 mesi, destinato a coprire le esigenze di liquidità delle imprese che acquisiscono il credito di imposta dai propri committenti, per affrontare le spese connesse alla realizzazione degli interventi fino al riconoscimento del credito di imposta.

L'erogazione del finanziamento potrà avvenire in unica soluzione o a S.A.L. (eventualmente connessi ai SAL definiti dall'art. 121 del Decreto Rilancio), per un importo massimo pari all'60% degli interventi per i quali è prevista la maturazione del credito di imposta.

Il rimborso del finanziamento avverrà in un'unica soluzione per la quota capitale (cd. bullet), attraverso il controvalore della cessione del credito di imposta (cessione del credito in luogo dell'adempimento).

A tale scopo il cliente dovrà sottoscrivere il contratto di finanziamento e contestualmente ad esso un contratto quadro di cessione o preliminare di cessione con cui il cliente assume l'obbligo ora per allora di cedere pro-soluto il credito di imposta. La cessione effettiva - una volta maturato il credito, acquisite tutte le asseverazioni/attestazioni/visti di conformità previsti dalla normativa di riferimento ed adempiuti gli obblighi posti a carico nel contratto quadro di cessione - dovrà poi avvenire mediante la stipula di un apposito contratto di cessione del credito di imposta Superbonus o Ecobonus ed altri bonus fiscali edilizi, secondo i termini di cui alla sezione che segue.

Nel caso in cui non si verifichino le condizioni sospensive previste nel contratto di cessione del credito (ovvero mancata maturazione dei crediti di imposta) o il controvalore della cessione non sia sufficiente ad estinguere il finanziamento, l'impresa è tenuta a pagare alla banca quanto dovuto alla data di scadenza del contratto di finanziamento oltre agli interessi e spese.

### **Cessione del credito di imposta**

È un'operazione attraverso il quale l'impresa (Cedente), che ha maturato un credito d'imposta ai sensi della normativa vigente, trasferisce pro-soluto e a titolo definitivo alla Banca (Cessionario) il credito, ottenendo il pagamento del corrispettivo in via anticipata senza dover attendere la compensazione su più annualità. Il Cedente trasferisce la piena titolarità del credito alla Banca, che lo potrà utilizzare nelle modalità e nei tempi previsti dalla legge che lo disciplina.

L'operazione di cessione si perfeziona con la sottoscrizione dello specifico contratto di cessione del credito di imposta la cui efficacia è condizionata all'adempimento di alcuni obblighi a cura del cedente.

Il corrispettivo di cessione sarà pagato dal Cessionario al Cedente entro 5 giorni lavorativi successivi alla data in cui (i) il credito risulti nel cassetto fiscale della banca e (ii) il Cedente abbia consegnato al Cessionario la documentazione accompagnatoria prevista.

Il controvalore del credito di imposta sarà corrisposto, nella misura percentuale prevista del valore nominale - quale risultante dalle asseverazioni tecniche rilasciate dai tecnici abilitati o professionisti incaricati ai sensi dell'art. 119, comma 13, lett. a) e b) del Decreto Rilancio - del credito ceduto, al Cedente (Impresa) mediante accredito sul conto corrente indicato e, ove erogato un finanziamento come anticipo contratto, utilizzato ai fini del rimborso del finanziamento concesso.

Il Cedente garantisce che il credito sarà certo, liquido ed esigibile ed assume le obbligazioni specificamente previste dal Contratto di Cessione.

La cessione del credito, come previsto dall'art. 121 del Decreto Rilancio, potrà avvenire anche a stato avanzamento lavori (SAL). In caso di Superbonus i SAL non potranno essere più di due, ciascuno riferito al 30% dell'intervento che si chiuderà con la fine lavori pari al 40%.

Come previsto dal "Decreto Rilancio", per poter procedere alla vendita del credito d'imposta, è necessario che il cliente acquisisca a sue spese un'asseverazione tecnica e un visto di conformità. A tale scopo la Banca ha attivato collaborazioni con un partner tecnico di cui il cliente si potrà avvalere per poter gestire le certificazioni connesse con le agevolazioni fiscali sopra descritte<sup>1</sup>. L'asseverazione tecnica è rilasciata e deve essere prodotta alla Banca al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori (comma 13-bis dell'articolo 119). La Banca non è responsabile dell'operato dei prestatori terzi dei servizi di certificazione (visto di conformità/asseverazione tecnica) e/o di eventuali informazioni non corrette fornite da questi alla Clientela. I costi relativi al servizio di asseverazione tecnica e legale/fiscale possono essere ricompresi all'interno delle somme che danno diritto ai benefici fiscali del Superbonus 110%.

Con riferimento alle altre agevolazioni fiscali, diverse dal Superbonus, si potranno acquistare i crediti fiscali solo se maturati a partire dal I semestre 2020, escluse le rate residue di crediti sorti prima. In caso di cessioni a stato avanzamento lavori, si richiederanno comunque non più di due SAL, ciascuno riferito al 30% dell'intervento che si chiuderà con la fine lavori pari al 40%.

## DESTINATARI DEL PRODOTTO

- Il prodotto è dedicato alle **PMI** (escluse le Start UP), che necessitano di liquidità per l'esecuzione dei suddetti lavori edili e che hanno convenuto con il committente (ad esempio: il privato o il condominio) l'applicazione di uno "sconto in fattura" sul corrispettivo dovuto.
- Il prodotto, per la sola cessione del credito, è dedicato alle imprese di ogni dimensione e tipologia

## GARANZIE

La stipula del finanziamento è subordinata all'intervento del Fondo di Garanzia per le PMI ex Legge 662/96 e successive modifiche e integrazioni

La garanzia diretta del Fondo di Garanzia sarà concessa con le misure massime di copertura previste dalla normativa e dalle disposizioni operative tempo per tempo vigenti.

### ALTRE GARANZIE PERSONALI

La Banca a propria discrezione potrà richiedere altre garanzie, quali a titolo esemplificativo:

#### Fidejussione Specifica

La fidejussione è il contratto con il quale un soggetto, chiamato fideiussore, garantisce la Banca, fino all'importo massimo stabilito nel contratto stesso, per l'adempimento delle obbligazioni di un altro soggetto (debitore principale), qualora questi non adempia.

---

<sup>1</sup> La Banca non percepisce alcun compenso dalle società partner in merito alle somme eventualmente pagate dalla clientela per i servizi di certificazione (visto di conformità) /asseverazione tecnica dalle stesse offerte.

In particolare, con il rilascio della fideiussione specifica il fideiussore garantisce alla Banca l'adempimento delle obbligazioni rivenienti da determinata operazione creditizia, indicata nel contratto di garanzia, assunta verso la Banca dall'impresa finanziata (debitore principale).

La garanzia è di natura personale, per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio.

Il fideiussore è obbligato in solido con l'impresa finanziata (debitore principale) al pagamento del debito e la Banca potrà rivolgersi per il pagamento del proprio credito indifferentemente all'impresa finanziata o al fideiussore senza necessità di una preventiva escussione del primo. Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse è obbligata per l'intero debito.

La fideiussione può essere rilasciata sia da persona fisica che giuridica.

Tra i principali rischi, vanno tenuti presente:

- il pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimenti di quest'ultimo;
- la possibilità per il garante di dover rimborsare alla Banca le somme che la Banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulta inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).

Il rilascio della garanzia non comporta l'applicazione di specifiche spese o commissioni a carico del fideiussore, il quale peraltro è tenuto all'adempimento della garanzia nei termini e alle condizioni previsti nel contratto di garanzia stesso.

Il fideiussore non può recedere nel corso dell'operazione creditizia dalla garanzia prestata, che rimane valida ed efficace fino al completo adempimento dell'obbligazione garantita.

## TIPOLOGIA DI TASSI E RISCHI CORRELATI

### **Finanziamento a tasso variabile**

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento del parametro di indicizzazione fissato nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

Nel caso in cui non dovesse perfezionarsi la cessione, fatte salve le eventuali conseguenze contrattualmente previste, il Cessionario non è tenuto a corrispondere al Cedente il corrispettivo della cessione ed il cliente è tenuto a restituire l'intero importo anticipato dalla banca oltre agli interessi e spese come previsto nel presente documento.

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

### CONDIZIONI ECONOMICHE PER L'ACQUISTO DEI CREDITI D'IMPOSTA

Descrizione	Valore
Prezzo di acquisto crediti d'imposta riferiti al Superbonus 110% con finanziamento bullet	91,82% del valore nominale del credito
Prezzo di acquisto crediti d'imposta riferiti ad altri bonus fiscali collegati con finanziamento bullet	80 % del valore nominale del credito
Prezzo per il solo acquisto crediti d'imposta riferiti al Superbonus 110%	93,64% % del valore nominale del credito

Il prezzo di acquisto potrebbe essere soggetto a cambiamenti nel tempo. Consultare sempre il Foglio informativo e il sito web della Banca per informazioni aggiornate. Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente la percentuale proposta.

#### Esempio:

Al fine di fornire un esempio del corrispettivo del credito di imposta ottenibile in via anticipata, senza dover attendere la compensazione su più annualità, vengono di seguito riportate le principali casistiche:

- interventi per Superbonus 110% (con anticipazione bullet): per i crediti d'imposta Superbonus 110%, il Cessionario pagherà al Cedente 101,00€ per ogni 110,00€ di credito d'imposta (91,82% del valore nominale del credito);
- per interventi diversi dal Superbonus 110% (con anticipazione bullet): per i crediti d'imposta riferiti ad altri bonus edilizi, il Cessionario pagherà al Cedente 80,00€ per ogni 100,00 € di credito d'imposta (80% del valore nominale del credito);
- nel caso del solo acquisto crediti di imposta per interventi Superbonus 110%: Il Cessionario pagherà al Cedente 103€ per ogni 110,00€ di credito d'imposta (93,64% del valore nominale del credito).

**CONDIZIONI ECONOMICHE DEL FINANZIAMENTO BULLET**

QUANTO PUO' COSTARE IL FINANZIAMENTO BULLET- TASSO VARIABILE						
Importo	Durata (mesi)	Parametro del	29/09/2021	Spread	Tan	TAEG
€ 50.000,00	19	EURIBOR 1 MESE	-0,558%	3,85%	3,85%	4,89%

Il TAEG indicato è stato calcolato considerando le spese, ove previste, relative a: istruttoria, riscossione rata e imposta sostitutiva. Oltre a tali costi, dovranno essere considerate altre spese, non quantificabili preventivamente, quale il costo della garanzia - Fondo di Garanzia PMI (legge 662/96).

Per i finanziamenti a tasso variabile, il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire variazioni determinate dall'andamento del parametro di indicizzazione.

	VOCI	COSTI
	Importo finanziabile	Minimo 30.000,00 euro Massimo il 60% degli interventi per i quali è prevista la maturazione del credito di imposta
	Durata	19 mesi
TASSI	Parametro di indicizzazione	Euribor 1 mese così determinato: indica il tasso Euribor per periodi corrispondenti al Periodo di Interesse selezionato – arrotondato allo 0,05 per cento superiore – denominato "Euro Inter Bank Offered Rate" a divisore 360 (trecentosessanta) giorni, quale rilevato alle ore 11:00 (Central Europe Time) della Data di Rilevazione dall'European Money Markets Institute e pubblicato sul circuito Reuters, attualmente alla pagina Euribor 01, o su equivalente sistema di rilevazione, alle ore 11:00 a.m. circa della Data di Rilevazione. Qualora la durata di un Periodo di Interessi per la quale debba essere applicato l'Euribor ai sensi del presente Contratto non coincida con le durate oggetto di rilevazione o quotazione ai sensi di quanto precede, sarà utilizzato il tasso ottenuto dalla interpolazione lineare tra le quotazioni dell'Euribor di durata standard più vicina per difetto e per eccesso. Resta inteso che nel caso in cui il valore dell'Euribor fosse negativo si considererà convenzionalmente pari a 0 (zero)  Per Data di Rilevazione si intende il secondo Giorno TARGET antecedente l'inizio di ciascun Periodo di Interessi; Giorno "TARGET": indica un giorno (sabato e domenica esclusi) in cui è operativo il sistema TARGET 2
	Spread massimo	max 3,85%

Tasso di interesse nominale annuo	Pari alla somma tra Parametro di riferimento e Spread (qualora il Parametro di indicizzazione sia negativo, per il corrispondente periodo di applicazione il tasso applicato sarà pari allo Spread)
Tasso di interesse di preammortamento tecnico	Pari al Tasso di interesse nominale annuo applicato nel periodo di ammortamento
Periodicità di liquidazione	Mensile
Tasso di mora	Tasso annuo nominale pro tempore vigente, maggiorato di 2 punti percentuali.
Modalità di calcolo interessi	Giorni effettivi dell'anno civile su anno commerciale (365/360)

<b>SPESE</b>	Spese per la stipula del contratto e la gestione del rapporto	Spese di Istruttoria (dovute solo in caso di stipula)	1,00% dell'importo finanziato
		Spese incasso rata tramite addebito diretto su conto corrente bancario	2,50€
		Invio comunicazioni (a clienti o eventuali garanti)	Spese invio rendiconto periodico/documento di sintesi: gratuite
			Spese produzione e invio certificazione interessi: 1,00€
			Spese produzione e invio duplicato certificazione interessi: 1,00€
		Altre spese da sostenere	Imposta sostitutiva
Costo della Garanzia - Fondo di Garanzia PMI (legge 662/96)	Come da normativa vigente		



Spese per richieste di documentazione supplementare o per operazioni straordinarie	Spese per duplicato contratto	50,00€ per ogni duplicato
	Spese per attestazione pagamento / dichiarazione interessi pagati	10,00€ per ogni attestazione/dichiarazione
	Spese per dichiarazione di sussistenza di credito/debito o dichiarazione consistenza rapporti	100,00€ per ogni dichiarazione
	Spese per rilascio dichiarazioni varie e/o riproduzione documenti in genere	5,00€ per ogni dichiarazione/riproduzione
	Commissione di variazione (in caso di richieste di modifiche al contratto)	0,30% della quota capitale residua, con un minimo di 250,00€ ed un massimo di 10.000,00€

Commissione di rinegoziazione	1,00% del debito residuo  Nel caso in cui il Cliente sia una Microimpresa e sia avvalso della facoltà di surrogazione prevista dalla normativa vigente, la rinegoziazione è senza spese.
Commissione rinuncia finanziamento deliberato	Nessuna
Nessun importo può essere addebitato al cliente relativamente alla predisposizione, produzione, spedizione o altre spese comunque denominate, relative a: comunicazione delle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali (artt. 118 del D.lgs 385/1993);	
Tipo di ammortamento	bullet (rimborso del capitale in unica soluzione a scadenza; pagamento interessi a rata mensile)
Tipologia di rata	Ammortamento bullet: rimborso del capitale in unica soluzione a scadenza; pagamento interessi a rata mensile
Periodicità delle rate	Mensile

**ALTRE SPESE DA SOSTENERE PER SERVIZI PRESTATI DA SOGGETTI TERZI**

Spese di certificazione (visto di conformità), asseverazione tecnica	Si tratta dei costi di certificazione (visto di conformità) e di asseverazione tecnica. Queste certificazioni, previste dalla normativa, sono necessarie per accedere ai benefici fiscali. Questi costi sono tutti detraibili fiscalmente e rientrano nelle somme cedili all'intermediario finanziario nell'ambito della cessione del credito d'imposta Superbonus 110%. Questi costi non sono inclusi nel calcolo del TAEG.
--	--

#### ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

Data Rilevazione	IBOR 360 1 M
30/06/2021	-0,555%
29/07/2021	-0,558%
30/08/2021	-0,559%
29/09/2021	-0,558%

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di "altri finanziamenti", può essere consultato sul sito internet della banca [www.mcc.it](http://www.mcc.it).

### ESTINZIONE ANTICIPATA, RIMBORSO ANTICIPATO, RECLAMI

#### Estinzione anticipata del finanziamento

Il Cliente, nonché i suoi successori o aventi causa, hanno la facoltà di estinguere o rimborsare anticipatamente in tutto od in parte il capitale finanziato ed ancora non rimborsato, in coincidenza con la scadenza di un periodo di interessi, a condizione che:

- sia comunicata a MCC, con preavviso scritto di almeno 15 giorni, la volontà irrevocabile del Cliente di estinguere o rimborsare – in tutto o in parte - il Capitale Residuo;
- siano saldati gli interessi maturati sul Capitale Residuo rimborsato anticipatamente fino alla data del rimborso anticipato dello stesso, gli arretrati che fossero a qualsiasi titolo dovuti, gli interessi moratori, le eventuali spese legali documentate, comprese quelle giudiziali, sostenute da MCC in relazione ad incarichi conferiti per il recupero del credito insoluto, ed ogni altra somma di cui MCC fosse in credito.

#### Rimborso anticipato obbligatorio del finanziamento

Al ricevimento del corrispettivo di cessione spettante al Cliente ai sensi del contratto di cessione, il Cliente dovrà

rimborsare il Capitale Residuo per un ammontare pari al 100% del Capitale Residuo unitamente agli interessi maturati alla data di rimborso ed a quant'altro eventualmente dovuto in relazione al finanziamento

Ai fini di quanto precede, il Cliente autorizza la Banca a trattenere il corrispettivo di cessione - al netto dei costi/tasse sostenute in relazione al Contratto di Cessione imputandolo al rimborso anticipato obbligatorio del Finanziamento.

Nel caso in cui il corrispettivo fosse superiore al relativo importo dovuto a qualsivoglia titolo ai sensi del Contratto di Finanziamento (ivi incluso capitale, interessi, oneri e commissioni), la Banca sarà tenuta a corrispondere al Cedente la differenza.

Nel caso in cui il Corrispettivo fosse inferiore al relativo importo dovuto a qualsivoglia titolo ai sensi del Contratto di Finanziamento (ivi incluso capitale, interessi, oneri e commissioni), il Cedente sarà tenuto a corrispondere alla Banca la differenza.

### **Recesso - Risoluzione dal contratto di finanziamento**

La Banca avrà diritto di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine ove ricorrano le ipotesi di cui all'art. 1186 Codice Civile ovvero di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile nei casi di seguito esemplificati a titolo non esaustivo:

- mancata destinazione, anche solo in parte, del Finanziamento agli scopi per i quali lo stesso è stato concesso;
- mancato pagamento di quanto dovuto alla Banca in dipendenza del contratto di finanziamento a qualsivoglia titolo (ad es. capitale, interessi, commissioni, spese, ivi comprese quelle legali, tasse, imposte ecc.);
- mancata sottoscrizione del contratto quadro di cessione o del contratto definitivo di cessione o suo mancato perfezionamento per qualsiasi causa;
- mancato adempimento agli obblighi previsti nel contratto quadro di cessione;
- difformità nella reale situazione giuridica, finanziaria, societaria, patrimoniale o economica dell'Impresa o di alcuno dei garanti rispetto a quella risultante dalla documentazione consegnata alla Banca;
- vengano effettuate cessioni, interruzioni modifiche alla propria attività imprenditoriale caratteristica;
- nel caso di insolvenza;
- ricorra nei confronti dell'Impresa o di alcuno dei garanti una delle situazioni di cui all'articolo 2446 ("Riduzione del capitale per perdite") e/o 2447 ("Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale") nonché 2482-bis e/o 2482-ter del Codice Civile o situazioni equivalenti nei termini di cui alla normativa pro-tempore vigente;
- deposito di istanza di fallimento a carico dell'Impresa e/o di alcuno dei garanti ovvero instaurazione nei confronti di essi di qualsiasi procedura concorsuale diversa dal fallimento, sia ad istanza propria che di terzi, compresa l'amministrazione controllata e l'amministrazione straordinaria, e le procedure aventi effetti analoghi a quelli delle procedure concorsuali;
- liquidazione volontaria dell'Impresa o di alcuno dei garanti ovvero la cessione ai creditori dell'attività imprenditoriale dell'Impresa o di alcuno dei garanti;
- procedure esecutive ovvero sequestri conservativi su beni dell'Impresa e/o di alcuno dei garanti;
- provvedimenti di natura monitoria provvisoriamente esecutivi e/o provvedimenti di natura cautelare (inclusi sequestri conservativi o giudiziari) o pignoramenti di qualsiasi natura (immobiliari, mobiliari o presso terzi) a carico dell'Impresa o di alcuno dei garanti;
- altri eventi atti a pregiudicare in maniera rilevante la situazione economica, finanziaria, patrimoniale od operativa dell'Impresa o di alcuno dei garanti ovvero tali da pregiudicare la capacità dell'Impresa di rimborsare regolarmente e puntualmente il finanziamento;

- non veridicità o incompletezza, durante la vigenza del presente contratto, in tutto o in parte, di una o più delle dichiarazioni e garanzie effettuate dall'Impresa e dai garanti in occasione della domanda e/o della stipula del contratto;
- mancata integrale e puntuale esecuzione delle obbligazioni diverse da quelle di pagamento previste dal contratto;
- in relazione a qualsiasi indebitamento finanziario, diverso dal finanziamento concesso dalla Banca: (i) l'inadempimento del cliente alle obbligazioni di pagamento nei confronti di terzi, ovvero (ii) inadempimento del cliente tale da dare diritto al relativo creditore di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine o da attribuirgli il diritto di risolvere o il diritto di recedere dal contratto da cui tale indebitamento finanziario sorge ovvero (iii) altre banche o altri enti finanziatori inoltrino al cliente una richiesta di rimborso anticipato per inadempimento del cliente stesso o per altra causa ad esso imputabile, o si verificano le condizioni perché una tale richiesta di rimborso anticipato sia avanzata, ovvero (iv) venga escusso un gravame costituito dal cliente a garanzia di un indebitamento finanziario;
- l'opzione dello sconto in fattura sia dichiarata inefficace nei confronti dell'Agenzia delle Entrate ai sensi del Decreto Rilancio e dei Provvedimenti Attuativi;
- l'Asseverazione risulti non veritiera nei termini di cui al Decreto Rilancio e relativi provvedimenti attuativi o sia rilasciata da un soggetto non titolato/abilitato al rilascio;
- si sia verificata la perdita del Credito d'imposta per effetto della perdita del beneficio costituito dalla Detrazione Superbonus che lo genera, nei casi previsti ai sensi delle disposizioni del Decreto Rilancio e relativi provvedimenti attuativi o perdita/decadenza/prescrizione del credito d'imposta per qualsiasi altra causa;  
si sia verificata (i) l'illegalità per la Banca o l'Impresa di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto e/o l'illegalità del Finanziamento successivamente alla data di stipulazione, per qualsiasi motivo rilevati o fatti valere, e/o (ii) la decadenza, la risoluzione, l'annullamento o la dichiarazione di nullità, inesistenza o inefficacia delle relative garanzie successivamente alla data di stipulazione, per qualsiasi motivo rilevata o fatta valere.

Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, comunque dipendenti dal contratto di finanziamento, si intendono assunte in via solidale ed indivisibile anche per i suoi eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo.

### **Tempi massimi per la chiusura del rapporto**

Nel caso in cui il Cliente receda dal presente rapporto, quest'ultimo viene chiuso nel termine massimo di trenta giorni a far data dal saldo integrale di quanto dovuto alla Banca in forza del presente Contratto.

### **Reclami**

Nel caso in cui l'Impresa (e/o i garanti) intenda presentare un reclamo in relazione all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del Contratto ovvero alle attività preliminari o connesse effettuate, l'Impresa (e/o i garanti) - così come riportato nei Fogli Informativi potrà presentarlo alla Banca, all'Ufficio Reclami, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica, agli indirizzi Viale America, 351 00144 Roma, fax +39 06 4791 2784, mail [sectionlegalebanca@mcc.it](mailto:sectionlegalebanca@mcc.it), pec: [reclami@postacertificata.mcc.it](mailto:reclami@postacertificata.mcc.it).

La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni, o nel diverso tempo massimo previsto dalla normativa applicabile, dal ricevimento del reclamo.

Se l'Impresa (e/o i garanti) non sono soddisfatti o non hanno ricevuto risposta entro il suddetto termine, possono rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) secondo il procedimento istituito in attuazione dell'art.128-bis del Testo Unico in materia bancaria e creditizia di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993 n.385, ove ricorrano i presupposti previsti dal regolamento di tale organismo. Per saper come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito

[www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per l'Impresa (e/o i garanti) di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria; in tal caso l'Impresa (e/o i garanti) non saranno tenuti ad esperire il procedimento di mediazione di cui al successivo capoverso.

Sempre ai fini della risoluzione delle controversie che possano sorgere e in relazione all'obbligo previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, così come modificato dal D.L 21 giugno 2013, n. 69, convertito in Legge n.98 del 9 agosto 2013, di esperire il procedimento di mediazione, in quanto condizione di procedibilità, prima di presentare ricorso all'autorità giudiziaria, l'Impresa e/o gli eventuali garanti e la Banca possono ricorrere all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR iscritto al registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)) dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure, previo accordo, ad uno degli altri organismi di mediazione specializzati in materia bancaria e finanziaria iscritto al medesimo registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

## LEGENDA

<b>Euribor (Euro interbank Offered Rate)</b>	È il tasso interbancario denominato “Euro Interbank Offered Rate” o “Euribor” amministrato dallo European Money Markets Institute (o da altra autorità o organo che dovesse sostituirla in futuro), pubblicato sui quotidiani finanziari che, maggiorato dello spread concordato, determina il tasso che regolerà tempo per tempo il finanziamento.
<b>Cessione</b>	Contratto mediante il quale il Cedente trasferisce al Cessionario il Credito conseguendo il relativo Corrispettivo. La Cessione del Credito è disciplinata dagli articoli 1260 e s.s. del Codice Civile
<b>Cedente</b>	Il titolare del Credito d’imposta ed ogni suo successore o avente causa
<b>Cessionario o Banca</b>	Mediocredito Centrale
<b>Corrispettivo della cessione di credito</b>	Indica quanto dovuto dalla Banca al Cedente a titolo di corrispettivo della Cessione, determinato in misura percentuale del valore nominale del Credito ceduto
<b>Ecobonus</b>	Interventi di efficienza energetica previsti dall’ Art. 14, c.1, D.L. 63/2013
<b>Sismabonus</b>	Interventi di adozione di misure antisismiche previste dall’ Art. 16, c. 1 bis, D.L.63/2013
<b>Superbonus</b>	Per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, disciplinati dagli articoli 119 e 121 del DL 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 e prevedono una detrazione del 110% in 5 anni.
<b>Interessi di mora</b>	tasso di interesse, a carico del cliente, maggiorato rispetto al tasso che regola il finanziamento, ed applicato per il periodo del ritardo, sugli importi dovuti e non pagati alle scadenze previste.
<b>Istruttoria</b>	Pratiche e formalità necessarie alla concessione del finanziamento.
<b>Parametro di indicizzazione (per i Finanziamenti a tasso variabile)</b>	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
<b>Piano di ammortamento “bullet”</b>	Ammortamento bullet: rimborso del capitale in un’unica soluzione a scadenza.
<b>Quota capitale</b>	Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito.
<b>Quota interessi</b>	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.

<b>Risoluzione</b>	scioglimento anticipato del contratto al verificarsi di specifici eventi pregiudizievoli previsti nel contratto stesso, a causa del quale il mutuatario ha l'obbligo di pagare immediatamente l'intero debito
<b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)</b>	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono compresi, per esempio le commissioni di estinzione anticipata, le spese per la certificazione interessi o per il duplicato del contratto.